



COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO

C.A.P. 80038 PROVINCIA DI NAPOLI

VI SETTORE - UFFICIO TECNICO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152

Adottato con Delibera di C. C. n. 66 del 18/11/2013 e modificato con delibera di C.C. n.65 del 29/05/2018

SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	6
ART. 1 -OGGETTO DEL REGOLAMENTO	6
ART. 2 -AMBITO DI APPLICAZIONE	6
ART. 3 -PRINCIPI E LINEE GUIDA	7
ART. 4 -DEFINIZIONI	8
ART. 5 -CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	9
ART. 6 – CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI	13
ART. 7 -TIPOLOGIE DI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI	16
CAPO II -GENERALITÀ SULL’ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI	18
ART. 8 -AMBITO DISCIPLINATO	18
ART. 9 -ZONE DI RACCOLTA	18
ART. 10 -COMPETENZE SULL’ORGANIZZAZIONE DELSERVIZIO	18
CAPO III – RACCOLTA DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI	20
ART. 11 – COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E RELATIVO ALLESTIMENTO	20
ART. 12 -CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI	23
ART. 13 -MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO	24
ART. 14 -STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI	25
CAPO IV -RACCOLTA DIFFERENZIATA E SERVIZI INTEGRATIVI	26
ART. 15 -FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE DELLA RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA DOMESTICA E DELLE ALTRE FRAZIONI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	26
ART. 16 -STAZIONI DI CONFERIMENTO (CENTRI DI RACCOLTA) E SERVIZI AUSILIARI AGLI IMPIANTI DI RECUPERO E DI SMALTIMENTO	28
ART. 17 -TRASPORTO DEI MATERIALI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	29

ART. 18 – RIFIUTI INGOMBRANTI _____	29
ART. 19 -RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA _____	30
ART. 20 -RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO _____	31
ART. 21 -RACCOLTA DIFFERENZIATA DI LATTINE E BARATTOLI METALLICI PER ALIMENTI E BEVANDE _____	32
ART. 22 -RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA _____	32
ART 23 -RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE _____	33
ART. 24 -RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA _____	34
ART. 25 -RACCOLTA DIFFERENZIATA DI ALTRI MATERIALI RICICLABILI _____	35
ART. 26 -RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE E ACCUMULATORI ESAUTI E FARMACI SCADUTI _____	36
ART. 27 -RACCOLTA DIFFERENZIATA DI ALTRI RIFIUTI CHE POSSONO PROVOCARE PROBLEMI DI IMPATTO AMBIENTALE _____	36
ART. 28 -RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DA PICCOLE DEMOLIZIONI DOMESTICHE _____	37
ART. 29 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PROPRIO VEICOLO A MOTORE E DERIVANTI DALLE PRATICHE DELFAIDA TE _____	37
ART. 30 -RACCOLTA DIFFERENZIATA DI OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI, ESAUSTI _____	38
ART. 31 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO _____	38
ART. 32 -NORME INTEGRATIVE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI PRESSO LE STRUTTURE PREDISPOSTE PER IL SERVIZIO ORDINARIO _____	38
ART. 33 -SERVIZI INTEGRATIVI _____	39
ART. 34 -DESTINAZIONE DEI MATERIALI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO _____	39
ART. 35 -OSSERVATORIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA _____	40
ART. 36 – MODALITA’ DIPESATA DEI RIFIUTI URBANI _____	40
CAPO V -ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI _____	41

ART. 37 -DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI _____	41
ART. 38 -ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI _____	41
ART. 39 -SPAZZAMENTO STRADALE _____	42
ART. 40 -INTERVENTI DI DISERBO, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE _____	43
ART. 41 -SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI _____	44
CAPO VI -OBBLIGHI E DIVIETI _____	47
ART. 42 -OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI _____	47
ART. 43 -OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI _____	48
ART. 44 – PULIZIA DEIFABBRICATIE DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE _____	48
ART. 45 -ATTIVITA’ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DI AFFISSIONE MANIFESTI _____	48
ART. 46 -VOLANTINAGGIO SU AREE PUBBLICHE _____	49
ART. 47 -PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI _____	49
ART. 48 -RIFIUTI ORIGINATI DALLE ATTIVITA’ ESERCITATE PRESSO CANTIERI _____	49
ART. 49 -MANIFESTAZIONI PUBBLICHE _____	49
ART. 50 -CONDUCENTI DI ANIMALI SU AREE PUBBLICHE _____	50
ART. 51 -PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI _____	50
ART. 52 -PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI _____	51
ART. 53 -PULIZIA DELLE AREE MERCATALI _____	51
ART. 54 -ESERCIZI STAGIONALI ALL'APERTO _____	52
ART. 55 -PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI _____	52
ART. 56 -DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI _____	52
ART. 57 -RIMOZIONE DI RIFIUTI ABUSIVAMENTE SCARICATI O ACCUMULATI IN AREE PRIVATE _____	53
CAPO VII -NORME FINALI _____	55

ART. 58 -ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	55
ART. 59 -CONTROLLI	55
ART. 60 – SANZIONI	56
ART. 61 – ABROGAZIONI	56

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 -OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti nelle varie fasi: conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento.

La presente disciplina, redatta ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. ed , è indirizzato a favorire il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti secondo le norme nazionali e regionali in materia e gli indirizzi specifici del Piano Regionale di gestione dei rifiuti.

ART. 2 -AMBITO DI APPLICAZIONE

Ferme restando le vigenti disposizioni tecniche in materia, il presente Regolamento definisce obiettivi, norme, modalità di erogazione dei servizi, obblighi e divieti inerenti a:

- 1) Raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani, nel perimetro urbano;
- 2) Raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani fuori dal perimetro urbano;
- 3) raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
- 4) raccolta differenziata di frazioni riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti urbani;
- 5) raccolta differenziata di rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale, compresi materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore, di materiali di origine domestica e derivanti dalle pratiche del "fai da te", oli e grassi vegetali ed animali, esausti;

6) raccolta differenziata dei materiali inerti derivanti da demolizione e costruzione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;

7) spazzamento stradale e pulizia dell'arredo urbano:

8) trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti;

9) disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.

ART. 3 -PRINCIPI E LINEE GUIDA

La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse, ed ha carattere di servizio pubblico essenziale, da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.

A tale fine l'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, sia nel contribuire finanziariamente mediante l'apposito sistema di tassazione statuito, nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.

La raccolta differenziata, la raccolta del rifiuto residuo (indifferenziato), il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono, pertanto, essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:

- evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
- evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
- prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche), specie ove destinate all'uomo;
- salvaguardare la fauna e la flora, ed impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche
- mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti ed ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali (e, secondariamente, energetiche) che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti ambientali.

ART. 4 -DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- a) **IMBALLAGGIO**: il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo
- b) **IMBALLAGGIO PRIMARIO**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore.
- c) **IMBALLAGGIO SECONDARIO**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche.
- d) **IMBALLAGGIO TERZIARIO**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei.
- e) **CONFERIMENTO**: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
- f) **RACCOLTA**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- g) **RACCOLTA DIFFERENZIATA**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- h) **SPAZZAMENTO**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito ;
- i) **CERNITA**: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;
- j) **RECUPERO**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

- k) TRASPORTO: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- l) TRATTAMENTO: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento ;
- m)SMALTIMENTO FINALE: il deposito finale in appositi impianti sul suolo o nel suolo dei rifiuti;
- n) GESTIONE: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
- o) FRAZIONE UMIDA (ORGANICO) : rifiuti biodegradabili ad alto contenuto di umidità presente nei rifiuti urbani , soggetti a decomposizione , come alimenti, rifiuti dei giardini;
- p) RIFIUTI SPECIALI RECUPERABILI: si intendono quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati o riutilizzati anche congiuntamente alle frazioni di rifiuti oggetto di raccolta differenziata;

ART. 5 -CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Sono da intendersi come rifiuti urbani quelli individuati all'art. 184 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. , come di seguito precisato:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198 comma 2 lettera g) del D. Lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, compresi i rifiuti provenienti dalla pulizia di pozzetti e caditoie stradali;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aiuole e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). A tale proposito per maggiore specificazione si distinguono, tra i rifiuti cimiteriali:
- frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti ecc. derivanti da esumazioni ed estumulazioni;

- parti metalliche, quali zinco, ottone, piombo ecc. derivanti da esumazioni ed estumulazioni;
- carta, cartone, plastica, residui vegetali, ceri, lumini, ecc. derivanti da operazioni di pulizia e giardinaggio.

Sono rifiuti urbani pericolosi i rifiuti di cui al paragrafo precedente, lettere c), d), e), f), qualora rientrino nella classificazione dei rifiuti pericolosi di cui alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

In attesa della emanazione delle norme statali contenenti i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali di cui alla lettera e) dell'art. 195 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la determinazione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani si fa riferimento ai criteri di seguito riportati.

Ad esclusione dei rifiuti pericolosi, cioè di quelli così definiti dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che rispettino le seguenti condizioni:

1. derivino da attività agricole, lavorazioni artigianali, attività commerciali e di servizio, di cui all'art. 184 comma 3, lettere a), d), e), f) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

2. abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli al sub a) del punto 1.1.1. della Deliberazione del 27/7/84 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82 e di seguito riportati:

- Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili)
- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- Contenitori vuoti, fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili;
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane cassette, pallet;
- Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili
- Frammenti e manufatti di vimini e di sughero
- Paglia e prodotti di paglia
- Scarti di legno esclusa la pasta di legno umida
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- Feltri e tessuti non tessuti

- Pelle e similpelle
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d'aria e copertoni
- Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali ;
- Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili ;
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
- Materiali vari in pannelli(di legno, gesso, plastica e simili)
- Frammenti e manufatti in di stucco e di gesso essiccati
- Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- Nastri abrasivi
- Cavi e materiale elettrico in genere
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- Scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il D. Lgs. 508/92);
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)
- Residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il D. Lgs. 508/92 ed il Regolamento CE 3 ottobre 2002 n. 1774);
- Rifiuti ingombranti anche costituiti da rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) secondo le procedure disposte dal D. Lgs. 25 luglio 2005 n. 151 e relativi decreti attuativi.

3. con il loro smaltimento negli impianti di discarica di cui al punto 4.2.2. della precitata Deliberazione, non diano luogo ad immissioni, ad effluenti o comunque ad effetti pericolosi per la salute dell'uomo e/o dell'ambiente;

4. nel caso derivino da attività sanitarie e cioè:

- derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;

- non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2 del D.M del 26/06/2000 n. 219;

appartengano alle seguenti tipologie:

- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

- rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative succitate al punto 4) e quantitative indicate al successivo punto 6);

- spazzatura;

- indumenti e lenzuola monouso e quelli per cui il detentore intende disfarsi;

- rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;

- gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni;

5. nel caso derivino da lavorazioni artigianali, siano originate da locali aventi una superficie complessiva inferiore a 200 m² (esclusi uffici e magazzini).

6. la quantità annua di rifiuti per unità di superficie conferita dal produttore non sia superiore ad 2 volte il coefficiente di produzione specifica per categoria di attività ad esso attribuita ai fini del calcolo della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; a tal fine la produzione specifica per la categoria di attività viene considerata pari al coefficiente kd (kg/m²/anno) della tabella 4a dell'allegato 1 al D.P.R 27/4/99 n. 158, utilizzando il valore "max" della colonna "sud"

della Tabella stessa. Per altre tipologie di attività, non ricomprese nella tabella 4a dell'allegato 1 al D.P.R 27/4/99 n. 158, il coefficiente di produzione specifica, al di sotto del quale è ottemperato il requisito quantitativo, ai fini dell'assimilazione, è stabilito in 30 kg/m²/anno.

Inoltre sono individuati i seguenti criteri per l'assimilazione dei rifiuti.

Gli imballaggi secondari e terziari che rispettano i criteri di qualità succitati sono considerati assimilati ai soli fini del conferimento per la raccolta differenziata, sempre che non siano avviati direttamente al recupero a cura dei produttori.

Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti solidi, che rispettino i criteri quali quantitativi succitati, provenienti da locali ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole.

La frazione verde (sfalci erbosi, potature, foglie ecc.) originata dalla manutenzione delle aree verdi pubbliche è sempre considerata rifiuto urbano, ai sensi del comma 2 lettera e) dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006.

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti provenienti dallo spurgo pozzetti stradali e dal lavaggio cassonetti.

ART. 6 -CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

I servizi oggetto del presente Regolamento sono organizzati e gestiti nell'ottica del sistema integrato di gestione dei rifiuti sulla base dei criteri e delle disposizioni stabilite dalla normativa nazionale e regionale. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati tende ad assumere un ruolo residuale.

La realizzazione di nuovi interventi di raccolta differenziata e di conferimenti separati ha l'obiettivo di evitare la eccessiva "cassonettizzazione" del territorio, intervenendo sulle modalità di organizzazione della raccolta.

L'organizzazione della raccolta differenziata e dei conferimenti separati pertanto è condotta a partire dalle considerazioni appena sviluppate, promuovendo modalità di conferimento e di raccolta che favoriscano, da parte degli operatori, il controllo qualitativo dei materiali conferiti dalle diverse utenze.

L'Amministrazione Comunale quindi introduce, in funzione delle utenze considerate e della propria conformazione geomorfologica, delle seguenti modalità di raccolta e di conferimento, integrative e/o sostitutive della modalità di raccolta attuata:

- conferimento presso appositi spazi (o contenitori) attrezzati, eventualmente controllati (stazioni di conferimento o mezzi mobili)
- ritiro a domicilio con sistema di raccolta "porta a porta"
- ritiro su chiamata, fissando l'appuntamento.

Per gli imballaggi è ammessa la deroga al conferimento in contenitori, mentre il conferimento di frazioni putrescibili deve avvenire mediante contenitori (cassonetti, bidoni o bidoncini), nei quali il materiale viene immesso normalmente in sacchetti.

Il conferimento presso stazioni di conferimento o strutture analoghe è realizzato secondo le specifiche indicate al successivo Art. 16.

Il ritiro a domicilio (raccolta porta a porta) consiste nella raccolta presso singole utenze in giorni ed orari prefissati; a tale riguardo il conferimento da parte degli utenti può avvenire anche presso spazi condominiali attrezzati e/o mediante esposizione sul suolo pubblico dei rifiuti nei tempi e nei modi definiti dall'Amministrazione Comunale; la raccolta avviene in base a frequenze di passaggio calcolate in relazione alle quantità prodotte (medie o personalizzate). Tale metodo consente, rispetto agli altri sistemi, la raccolta e il recupero di notevoli quantità di materiale ed un controllo qualitativo pressoché immediato dei conferimenti.

Il ritiro su chiamata è utilizzabile per effettuare la raccolta presso singole utenze produttrici di consistenti quantità di materiali (es. carta, imballaggi, frazione verde), che possono consentire di completare la capacità di carico di un automezzo con uno o pochi punti di prelievo oppure per la raccolta dei rifiuti ingombranti. Nell'ambito di tale servizio, l'utente deve comunicare la sopravvenuta esigenza di raccolta al gestore del servizio fissando, se possibile, l'appuntamento e le modalità di raccolta: l'Amministrazione Comunale assicurerà che la raccolta avvenga in tempi compatibili con l'organizzazione del relativo servizio.

Le stazioni di conferimento hanno la funzione primaria di assicurare la raccolta differenziata e la divisione dei flussi dei vari materiali anche qualora il Comune non abbia provveduto a realizzare appositi servizi di raccolta; in ogni caso le stazioni di conferimento hanno una funzione complementare ai servizi di raccolta avviati, consentendo di anticipare e consolidare le iniziative di raccolta differenziata e di instaurare il rapporto e la comunicazione tra il Comune e i produttori dei rifiuti. All'interno della stazione di conferimento devono essere previste apposite aree e/o contenitori di stoccaggio con particolare riferimento alla separazione tra i materiali e gli oggetti avviabili al recupero ed i rifiuti ingombranti con particolare riferimento ai RAEE.

Al fine di migliorare i livelli di intercettazione differenziata dei rifiuti e di elevare la visibilità della raccolta differenziata, l'Amministrazione Comunale valuta l'opportunità di adottare dei mezzi

mobili di raccolta, i quali svolgono, più o meno parzialmente, una funzione analoga a quella delle stazioni di conferimento, soprattutto in specifiche situazioni quali i mercati ambulanti, le feste, le fiere, le manifestazioni, i convegni, i concerti, i luoghi di pic-nic ecc.). I mezzi mobili per la raccolta differenziata sono autocarri polivalenti, dotati di una serie di contenitori per i vari materiali riutilizzabili e/o per i vari materiali che possono provocare problemi di impatto ambientale (solventi, vernici, toner, lampade a scarica ecc.) ed eventualmente dotati di ulteriori spazi per gli ingombranti. Previa apposita campagna informativa, i privati cittadini, commercianti, artigiani e altre utenze devono conferire ai mezzi mobili i materiali presi in considerazione. Il mezzo mobile trasporta successivamente i materiali raccolti ad un'area attrezzata, ad una stazione di conferimento, ai servizi ausiliari degli impianti di recupero e di smaltimento e/o alla destinazione finale.

Il compostaggio domestico consiste nell'effettuazione della trasformazione degli avanzi di cucina, degli scarti dell'orto e del giardino in un ammendante organico (compost), mediante un processo naturale di biossidazione (compostaggio). La trasformazione può avvenire in un piccolo cumulo, in una buca, in un cassone o un contenitore (composter) in plastica o altro materiale. Il compostaggio domestico è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani e pertanto va promosso in priorità alla stessa raccolta differenziata. Specificamente nelle aree più decentrate ed a forte connotato rurale, il compostaggio domestico può rivestire una funzione strategica rilevante nella prevenzione della produzione di rifiuti urbani.

L'Amministrazione Comunale si riserva di attivare, in forma sperimentale (o in termini di "iniziativa pilota"), in ambiti territoriali limitati, per categorie di produttori o di materiali da definirsi, forme innovative di raccolta differenziata, sia finalizzate al miglioramento della conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero e di tutela igienico sanitaria.

A completamento o integrazione delle attività di raccolta differenziata effettuate dall'Amministrazione Comunale sono ammesse, previo assenso dell'Amministrazione stessa, attività di raccolta effettuate da organizzazioni, associazioni od istituzioni che operano a fini ambientali, caritatevoli e comunque senza fini di lucro (ONLUS). Tali raccolte, comunque, non sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti.

L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il soggetto/i gestore/i dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, attiva pertanto, in linea con la programmazione regionale e provinciale, le iniziative di sensibilizzazione e informazione sulle modalità di raccolta, di promozione dei conferimenti differenziati e di educazione ambientale. L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il soggetto/i gestore/i dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, d'intesa con eventuali altri soggetti interessati, organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni di materiale da raccogliere, l'ubicazione delle stazioni di conferimento e dei punti di raccolta, gli orari di apertura delle utenze, le modalità di conferimento, gli obiettivi e le esigenze di collaborazione dei cittadini. Tali azioni potranno coinvolgere le Associazioni di volontariato e ambientaliste, nonché gli operatori pubblici e privati del settore. Devono essere attivate azioni nell'ambito

scolastico, a carattere educativo, informativo e formativo; inoltre devono essere considerate strategiche le iniziative di sensibilizzazione e di formazione degli amministratori locali in primo luogo e dei cittadini in secondo luogo, migliorando la conoscenza e la comprensione dei problemi e delle soluzioni proposte. Gli utenti devono essere informati inequivocabilmente sui tipi di materiali da raccogliere e da conferire, sulle modalità di raccolta e di conferimento da attuare, sui vantaggi della raccolta differenziata, sugli effetti e sulle conseguenze (anche sanzionatorie) dei comportamenti non corretti. Successivamente e periodicamente gli utenti devono essere informati dei progressi e dei benefici derivanti dalle attività in atto.

ART. 7 -TIPOLOGIE DI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI

Il Comune effettua obbligatoriamente i servizi di raccolta per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, come classificati ai sensi del precedente art.5.

Il Comune individua i seguenti materiali per i quali sono obbligatoriamente effettuati i servizi di raccolta differenziata e i conferimenti separati:

- vetro
- carta ed imballaggi in carta e cartone
- contenitori per liquidi ed altri imballaggi in plastica
- imballaggi metallici
- frazione verde
- frazione organica
- imballaggi in legno
- scarti tessili, vestiti usati, scarpe e borse
- rifiuti ingombranti e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
- farmaci scaduti
- altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale
- altri rifiuti urbani che presentano problemi nella fase di raccolta.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di svolgere ulteriori servizi di raccolta differenziata per particolari tipologie di rifiuti urbani e assimilati in base a specifiche esigenze, secondo modalità che saranno definite con appositi atti amministrativi.

L'Amministrazione Comunale, infine, ha facoltà di svolgere, in forma convenzionata, servizi integrativi per le raccolte differenziate di rifiuti speciali per specifiche utenze di produttori e secondo modalità che saranno definite, in base a specifiche esigenze, con appositi atti amministrativi.

CAPO II - GENERALITÀ SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

ART. 8 -AMBITO DISCIPLINATO

Le norme e disposizioni di cui al presente Capo riguardano la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e si applicano nel territorio del comune di Pomigliano d'Arco.

ART. 9 -ZONE DI RACCOLTA

Il servizio, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 15.11.1993, n 507 e successive modificazioni, è garantito in tutto il territorio comunale.

Si intendono coperti dal pubblico servizio di raccolta gli edifici abitativi dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco della relativa strada privata d'accesso (non soggetta ad uso pubblico).

ART. 10 -COMPETENZE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale, che le esercita secondo i criteri organizzativi e gestionali di cui

all'art. 6 del presente Regolamento, in conformità alle eventuali disposizioni degli Enti sovraordinati (ATO,...). Pertanto l'Amministrazione Comunale provvede a:

- a) definire le articolazioni e le relative modalità organizzative del servizio di raccolta, con l'allestimento di appositi servizi capillari di raccolta differenziata domiciliare e stradale, di ritiro su chiamata fissando l'appuntamento, di ritiro con mezzi mobili di raccolta, e con l'allestimento di appositi servizi di conferimento separato, quali stazioni di conferimento o aree per rifiuti ingombranti e rifiuti verdi;
- b) determinare le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi d'opera impiegati per la raccolta;
- c) stabilire le capacità minime di volumetria globale dei contenitori di raccolta che, in funzione del loro numero e della frequenza di svuotamento, assicurano la raccolta di tutti i rifiuti previsti dal servizio pubblico in relazione all'entità, tipologia e densità apparente dei rifiuti stessi;
- d) provvedere affinché sia assicurata l'igienicità delle aree di sedime destinate al conferimento dei rifiuti (quando ricavate in area pubblica);
- e) promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantire l'idoneità ed il rinnovo dei contenitori e dei mezzi operativi.
- f) redigere, mediante specifici atti amministrativi anche ordinatori, specifiche disposizioni e norme tecniche per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e per l'esposizione su strada dei contenitori e/o sacchi nei giorni di raccolta e per la ricollocazione dei contenitori all'interno degli stabili o pertinenze condominiali dopo le raccolte stesse.

CAPO III – RACCOLTA DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

ART. 11 – COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E RELATIVO ALLESTIMENTO

Il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo, previa informazione agli stessi da parte del gestore del servizio, di posizionare i contenitori adibiti alla raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti all'interno degli stabili, in aree con accesso esclusivo ai residenti, negli spazi ritenuti tecnicamente idonei da parte dell'Amministrazione comunale e nel rispetto di quanto disposto dai seguenti commi con particolare riferimento alle distanze minime per motivi di igiene e di sicurezza.

L'Amministrazione Comunale rimane proprietaria dei contenitori concessi in comodato d'uso gratuito ai condomini ai quali compete la relativa manutenzione ordinaria (piccole manutenzioni e lavaggio).

I soggetti tenuti rispondono all'Amministrazione Comunale dell'alienazione, danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti che sono attribuiti in uso al condominio o alla singola proprietà.

Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori interni agli stabili, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riporli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta.

La raccolta è effettuata mediante sistema domiciliare (porta a porta), con eventuale assegnazione di contenitori condominiali in numero e volumetria opportuna per condomini superiori a 5 unità abitative, o mediante eventuale assegnazione di contenitori specifici (bidoncini) per gli utenti che abitano in edifici mono e bifamiliari o palazzine con un numero di appartamenti di norma non superiore a cinque.

Il materiale deve essere conferito dall'utenza in sacchi chiusi.

La frequenza di raccolta è generalmente bisettimanale, a giorni fissi.

In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio è possibile, purché autorizzato dai proprietari, l'eventuale accesso del gestore del servizio alle strade private stesse per lo svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione da valutarsi da parte del gestore del servizio in funzione degli esistenti vincoli logistici.

La precisa collocazione dei contenitori su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico viene definita dall'Amministrazione Comunale. Inoltre tale area di collocazione dei contenitori deve essere appositamente delimitata, come previsto dal Codice della Strada.

Per le nuove costruzioni, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, devono essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni.

L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale ai singoli condomini.

I contenitori per la raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani, quando siano collocati all'esterno, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico. Il gestore del servizio di raccolta deve provvedere alla pulizia periodica del suolo pubblico interessato dalla collocazione dei contenitori ed effettuare l'eventuale asporto di materiali ingombranti abusivamente collocati, anche previa segnalazione dei competenti Uffici Comunali.

Nel caso di posizionamento a bordo strada, o in luoghi il cui accesso non sia limitato ai soli residenti dello stabile, i contenitori destinati a raccogliere la frazione indifferenziata dei rifiuti urbani potranno essere dotati di serratura oppure di lucchetto apribile dagli utenti mediante apposita chiave. Il proprietario, l'utilizzatore, l'amministratore o i condòmini in solido fra loro sono responsabili del corretto utilizzo del lucchetto che dovrà essere aperto nei giorni ed orari previsti per la raccolta. Conferimenti impropri saranno sanzionati a norma del presente regolamento.

La localizzazione dei suddetti contenitori, qualora siano posti permanentemente a bordo strada, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati. Per quanto riguarda il Codice della strada, vanno rispettati i seguenti divieti di collocazione:

- entro una distanza di metri 5 da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici;
- entro la distanza di visibilità (minimo di circa metri 2), tenendo conto del senso di marcia, presso passi carrabili pubblici o privati;
- nelle aree di ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso i parcheggi destinati ai portatori di handicap e le fermate dei mezzi pubblici e di trasporto;
- nei centri abitati, in caso di collocazione su marciapiede, deve essere garantita una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 1,5 m.

- nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari condizioni geometriche della strada, deve essere garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Sui cassonetti devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia.

Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti ed inoltre:

- distanza minima di metri 10 dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
- distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e delle centraline telefoniche.

Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono posizionati i cassonetti, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti.

Gli oggetti o i veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione nel caso di specie, della sanzione pecuniaria a carico del responsabile.

E' vietato agli utenti o a qualsiasi persona lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Amministrazione Comunale motivata richiesta, in caso di necessità di spostamento prolungato nel tempo.

Per il regolare svolgimento del servizio sono, inoltre, da evitarsi posizionamenti di contenitori in zone di difficile transito per condizioni e dimensioni della carreggiata (ad es. strade senza sbocco o non pavimentate).

Sono anche da evitare posizionamenti di contenitori qualora si intenda rispettare luoghi di interesse culturale, religioso ed ambientale, quali zone archeologiche, chiese, monumenti, musei o palazzi storici ed eventuali necessità di arredo urbano, pur rimanendo obbligatoria per tali zone l'effettuazione del servizio.

I contenitori per la raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani, qualora posti a bordo strada, devono essere inoltre preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, della agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano. Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo al movimento dei disabili.

E' fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato.

ART. 12 -CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

La raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani ha esclusivamente una funzione residuale, ossia riguarda le frazioni merceologiche non oggetto di raccolte differenziate. L'utente deve osservare modalità atte a favorire l'igienicità della fase di conferimento nei contenitori predisposti dall'Amministrazione Comunale. E' vietata l'esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune e dal gestore del servizio (es. in contenitori dedicati, con riduzione volumetrica ecc.) e al di fuori dei giorni e dell'orario indicati. I rifiuti devono essere contenuti in appositi sacchetti protettivi, conferiti ben chiusi, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti. L'Amministrazione Comunale, con propria disposizione, potrà disporre fasce orarie per il conferimento dei rifiuti.

E' vietato, altresì, immettere nei contenitori o conferire residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti. E' vietato l'uso improprio dei contenitori forniti dal Comune o dal gestore del servizio.

E' vietata la cernita dei rifiuti nei contenitori.

E' vietato l'abbandono dei rifiuti, anche se depositati in involucri sigillati, a lato dei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti sia residui che differenziati.

E' altresì tassativamente vietato incendiare i rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata.

E' inoltre vietato eseguire scritte sui contenitori predisposti dal Comune o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

E' vietato sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, che devono essere richiusi dopo l'uso.

Nel caso in cui il contenitore sia troppo pieno e quindi non richiudibile, occorre evitare il conferimento e segnalare la situazione al Comune o al gestore del servizio (es. numero verde).

E' vietato, nel caso dei contenitori stradali (contenitori per i quali l'Amministrazione prevede la localizzazione permanente a bordo strada) adibiti alla raccolta dei rifiuti, il loro spostamento dalla sede in cui sono stati collocati dall'Amministrazione Comunale.

Oltre a quanto stabilito nel precedente articolo, nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati è vietata l'immissione di:

- rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;

- rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
- rifiuti ingombranti;
- altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.

Le utenze non domestiche sono autorizzate a conferire i propri rifiuti assimilati nei contenitori predisposti dall'Amministrazione Comunale per i rifiuti di provenienza domestica, con l'obbligo di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti e con le avvertenze ed i divieti di seguito specificati (aggiuntivi rispetto a quelli generali già indicati):

- i materiali immessi nei cassonetti devono essere rigorosamente classificabili come rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento, rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
- i rifiuti assimilati devono essere conferiti nei contenitori chiusi all'interno di sacchi o involucri di adeguata capacità, non eccessivamente voluminosi per i contenitori stessi che li devono ricevere; eventuali materiali aventi dimensioni eccedenti le suddette capacità di contenimento, devono pertanto essere oggetto, a cura dell'utente, di interventi di riduzione di volume;
- i quantitativi di rifiuti assimilati conferibili nei cassonetti stradali o nei contenitori per la raccolta domiciliare non devono in nessun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti urbani di produzione domestica; non devono pertanto essere conferiti quantitativi di rifiuti assimilati eccedenti la produzione media giornaliera ed in particolare nelle giornate festive e ad esse immediatamente precedenti e successive;
- è comunque vietato immettere nel circuito di raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani imballaggi terziari.

ART. 13 -MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico

sanitarie e delle norme in materia ambientale. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della strada, fatta salva l'autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale relativa all'accesso alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali, alla fermata anche in zona soggetta a divieto o in seconda posizione. La conduzione degli automezzi di trasporto dei rifiuti e le operazioni di carico e scarico devono rispettare la vigente normativa statale e regionale in tema di inquinamento acustico e di emissioni dei gas di scarico. In sede di definizione dell'organizzazione e gestione del servizio l'Amministrazione Comunale si riserva, secondo i criteri di cui all'art. 6 del presente Regolamento, di individuare soluzioni tecniche in ordine al tipo di propulsione dei mezzi e al dispositivo di abbattimento, tali da minimizzare le emissioni e tali da impedire la fuoriuscita di colaticci durante il carico e il trasporto, nonché soluzioni organizzative che riducano i transiti impropri.

Sotto il profilo tecnico-gestionale i suddetti veicoli devono essere conformi alle norme della Deliberazione del 27.7.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/1982 e, per gli eventuali servizi in appalto, alle norme vigenti di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti e alle specifiche vigenti nel territorio comunale.

ART. 14 -STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI

Lo stazionamento dei rifiuti effettuato nei mezzi di trasporto senza che in essi avvengano manipolazioni è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che tale attività sia svolta in aree apposite, e che la sosta non superi un termine temporale congruo. L'intero ciclo deve essere completato nel termine di quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

Il trasbordo dei rifiuti effettuato tra mezzi della stessa capacità o di capacità diversa rispetta le stesse condizioni del suddetto stazionamento o deposito.

CAPO IV -RACCOLTA DIFFERENZIATA E SERVIZI INTEGRATIVI

ART. 15 -FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE DELLA RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI

L'Amministrazione Comunale promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'adozione di un sistema integrato di raccolta, in cui un ruolo prioritario viene assunto dalle raccolte differenziate, e la raccolta indifferenziata assume carattere residuale. Le raccolte differenziate sono finalizzate ai seguenti scopi:

- a) rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa statale e regionale e dalla pianificazione provinciale;
- b) tutela dell'ambiente, in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
- c) affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- d) conseguimento del recupero di materiali riciclabili e/o energia
- e) responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.

Nell'ambito dei programmi di organizzazione del servizio di cui all'art. 6, l'Amministrazione Comunale definisce le categorie di prodotti o comunque le frazioni di rifiuti urbani da sottoporre a raccolta differenziata e le aree di intervento, secondo le opzioni di cui al precedente art. 7 e provvede a definire le modalità di esecuzione del servizio, favorendo le tecniche di raccolta che permettono di incrementare la resa di recupero dei materiali e di energia, e di contenere i costi, tenendo presente le caratteristiche del territorio Comunale.

Il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo, previa informazione agli stessi da parte del gestore del servizio, di posizionare i contenitori adibiti alla raccolta della frazione organica dei rifiuti all'interno degli stabili, in aree con

accesso esclusivo ai residenti, negli spazi ritenuti tecnicamente idonei da parte dell'Amministrazione comunale e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 11 con particolare riferimento alle distanze minime per motivi di igiene e di sicurezza.

L'Amministrazione Comunale rimane proprietario dei contenitori.

I soggetti tenuti rispondono all'Amministrazione Comunale dell'alienazione, danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti che sono attribuiti in uso al condominio o alla singola proprietà.

Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori interni agli stabili, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riporli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta.

In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio è possibile, purché autorizzato dai proprietari, l'eventuale accesso del gestore del servizio alle strade private stesse per lo svuotamento dei contenitori, con modalità di esposizione da valutarsi da parte del gestore del servizio in funzione degli esistenti vincoli logistici.

La precisa collocazione dei contenitori su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico viene definita dall'Amministrazione Comunale. Inoltre tale area di collocazione dei contenitori deve essere appositamente delimitata, come previsto dal Codice della Strada, e deve rispettare i requisiti di cui all'articolo 11 che qui si intendono interamente richiamati.

Per le nuove costruzioni, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, devono essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni. Tali spazi devono essere agevolmente accessibili da parte del gestore del servizio.

La frequenza di raccolta e pulizia e la tipologia dei contenitori adibiti alla raccolta della frazione organica sono disciplinati dall'articolo 24.

L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale ai singoli condomini.

I contenitori per la raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti urbani, quando siano collocati all'esterno, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

Il gestore del servizio di raccolta deve provvedere alla pulizia periodica del suolo pubblico interessato dalla collocazione dei contenitori ed effettuare l'eventuale asporto di materiali ingombranti abusivamente collocati, anche previa segnalazione dei competenti Uffici comunali.

Nel caso di posizionamento a bordo strada, o in luoghi il cui accesso non sia limitato ai soli residenti dello stabile, i contenitori destinati a raccogliere la frazione organica dei rifiuti urbani

potranno essere dotati di serratura oppure di lucchetto apribile dagli utenti mediante apposita chiave.

Il proprietario, l'utilizzatore, l'amministratore o i condòmini in solido fra loro sono responsabili del corretto utilizzo del lucchetto che dovrà essere aperto nei giorni ed orari previsti per la raccolta. Conferimenti impropri saranno sanzionati a norma del presente regolamento.

Nelle aree interessate dal servizio, per gli utenti è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e per i conferimenti separati e delle iniziative attivate ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale. A tal fine l'Amministrazione Comunale avrà cura di pubblicizzare annualmente le modalità di gestione del servizio di raccolta differenziata ed i risultati conseguiti intermini di materiali conferiti e raccolti.

ART. 16 -STAZIONI DI CONFERIMENTO (CENTRI DI RACCOLTA) E SERVIZI AUSILIARI AGLI IMPIANTI DI RECUPERO E DI SMALTIMENTO

Le stazioni di conferimento (centri di raccolta), così come definite nel D.M. 8 aprile 2008 e ss.mm.ii. sono da considerarsi parte integrante della fase di raccolta. Presso le stazioni di conferimento sia i privati cittadini, per i rifiuti domestici, sia i soggetti operanti nel commercio, artigianato, attività agricole ecc., per i soli rifiuti assimilati agli urbani, possono conferire gratuitamente le varie tipologie di materiali. Sarà cura del detentore, se ente o impresa, accompagnare la consegna dei rifiuti con la documentazione necessaria ai sensi della normativa vigente. Ogni stazione di conferimento deve essere dotata di personale in grado di far depositare negli spazi opportuni i materiali, divisi per flussi omogenei; i materiali conferibili sono quelli riutilizzabili, quelli pericolosi o che possono provocare problemi di impatto ambientale, quelli per i quali il conferimento nei tradizionali sistemi di raccolta è sconsigliabile o difficoltoso e comunque per i quali il Comune indichi l'obbligo di destinazione. Dette stazioni devono essere recintate e presidiate da personale in servizio (almeno 2 unità per stazione) per un totale di almeno 30 ore settimanali, delle quali almeno 5 nella giornata di Sabato.

Il personale in servizio presso le stazioni di conferimento ha l'obbligo di collaborare con i cittadini e gli utenti che conferiscono i materiali, nel conferimento dei vari flussi di materiali e di controllare ed indirizzare i conferimenti succitati prestando particolare attenzione alla cortesia nei confronti dei suddetti utenti.

Nella stazione di conferimento è anche possibile ricevere flussi omogenei e predefiniti di rifiuti speciali da avviare al recupero, sulla base di specifiche convenzioni secondo quanto previsto all'art. 7 del presente Regolamento, finalizzate alla realizzazione di un adeguato controllo qualitativo dei flussi, ed a specifici livelli tariffari.

Il prelievo dei materiali stoccati nelle aree viene effettuato esclusivamente a cura del soggetto gestore della stazione di conferimento o di soggetti terzi espressamente incaricati dal medesimo. E' cura del Comune, in collaborazione con il soggetto gestore della stazione di conferimento, effettuare servizi di vigilanza verso conferimenti impropri o all'esterno della recinzione.

Il soggetto gestore della stazione di conferimento deve trasmettere all'Amministrazione Comunale, con cadenza mensile, i dati riepilogativi dei rifiuti conferiti e dei rifiuti recuperati.

Annualmente il soggetto titolare della gestione delle stazioni di conferimento, entro il successivo mese di marzo, deve redigere un sintetico rapporto sul funzionamento di tale servizio, al fine di poter programmare eventuali interventi migliorativi.

ART. 17 -TRASPORTO DEI MATERIALI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il trasporto dei materiali per i quali è attivata la raccolta differenziata è sottoposto alle stesse prescrizioni di cui al precedente art. 13 per i rifiuti urbani ed assimilati raccolti in modo indifferenziato.

ART. 18 -RIFIUTI INGOMBRANTI

Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti derivanti dalla sostituzione e/o rinnovo di beni di consumo "durevoli" (elettrodomestici, mobili, componenti di arredamento ecc.). I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:

- stazione di conferimento e servizi ausiliari agli impianti di recupero e smaltimento (centro di raccolta itinerante);
- ritiro su appuntamento.

Nel caso di conferimento alle apposite stazioni e ai servizi ausiliari agli impianti di recupero e smaltimento, si fa riferimento a quanto previsto nell'art. 16. La consegna presso le stazioni di conferimento è gratuita per le utenze domestiche.

La consegna presso le stazioni di conferimento per le utenze non domestiche segue le seguenti modalità:

- Ingombranti non costituenti rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche: nei limiti quali-quantitativi stabiliti dall'art. 5 comma 6 in relazione all'attività di provenienza.
- Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche: secondo le procedure stabilite dal D. Lgs. 151/2005 e successivi decreti attuativi.

Il servizio di ritiro per appuntamento dei rifiuti ingombranti è attivato per le utenze domestiche e non domestiche, ed è effettuabile per un massimo di 5 pezzi ed una volumetria complessiva non superiore a 2 m³ per singola chiamata, con l'accortezza di conferire i materassi in involucri sigillati. L'utente deve conferire i rifiuti su suolo pubblico, secondo accordi intercorsi telefonicamente con il gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, senza intralcio per il passaggio pedonale, e comunque in modo tale da non costituire barriere; inoltre i rifiuti non devono costituire intralcio alla circolazione e rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.

In alternativa i giorni di erogazione del servizio possono essere predeterminati: in questo caso il Comune deve informare la popolazione circa i giorni di passaggio e le modalità di conferimento. In ogni caso l'utente deve preavvisare il gestore del servizio (o il Comune, a seconda della prassi fissata). Non è quindi ammesso l'abbandono di rifiuti ingombranti a bordo strada, anche a fianco di cassonetti stradali (dove questi sono presenti) senza aver fissato preventivamente l'appuntamento di raccolta.

E' vietato tagliare le serpentine dei frigoriferi, congelatori ecc..

In particolare per frigoriferi, congelatori e condizionatori, in relazione alle norme che vietano l'immissione in discarica di rifiuti che contengono sostanze lesive dello strato di ozono stratosferico (D. Lgs. 13.01.2003 n. 36) e prevedono l'obbligo di trattare gli apparecchi con processi tali da evitare il rilascio di sostanze lesive dell'ozono (D.M. 05.02.1998), è da prevedere l'aspirazione, presso specifiche aree attrezzate o presso centri autorizzati di demolizione, del CFC contenuto nelle serpentine refrigeranti (fluido frigorifero). In ogni caso deve successivamente essere garantita, presso centri autorizzati di demolizione, la successiva operazione di recupero del CFC espandente.

ART. 19 -RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA E/O CARTONE

La raccolta differenziata della carta riciclabile (quotidiani, riviste, imballaggi in carta e cartoncino, fogli, corrispondenza, contenitori tipo "tetrapack" ecc., escludendo carte paraffinate, carte bitumate, , carte vetrate o molto sporche e unte) avviene principalmente con raccolte domiciliari, oltre che presso la stazione di conferimento.

In relazione all'evoluzione tecnologica potrà essere consentita l'immissione di ulteriori tipologie di rifiuti nel circuito di raccolta della carta. In tal caso l'Amministrazione comunale curerà apposite iniziative di informazione. La raccolta della carta avviene mediante raccolta domiciliare (porta a porta) e consiste in sistemi di conferimento e di raccolta periodici presso spazi condominiali o suolo pubblico in orari e con modalità predefinita. Per la carta devono essere adottate frequenze fisse settimanali o quindicinali. Per gli imballaggi cartacei provenienti da utenze specifiche i produttori conferiscono o in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta; gli imballaggi devono essere conferiti piegati e possibilmente legati. Partendo da una frequenza di base settimanale, il gestore del servizio individua direttamente la frequenza più opportuna o interviene su chiamata. Per la carta proveniente dall'utenza domestica e dagli uffici occorre utilizzare buste semitrasparenti al fine di consentire il conferimento da parte dell'utenza e di agevolare il servizio. In relazione alla possibile valorizzazione economica delle diverse frazioni raccogliibili, il gestore del servizio deve intercettare, per quanto possibile, separatamente gli imballaggi in cartone dalle altre frazioni cartacee.

In sede di definizione del contratto relativo al servizio di raccolta, in accordo con l'Amministrazione comunale devono essere definiti degli obiettivi di raccolta differenziata della frazione cartacea, articolati su base annua.

Periodicamente devono essere effettuate delle riunioni di coordinamento tra il/i gestore/i del servizio ed il Comune, al fine di valutare i risultati e definire gli obiettivi futuri di raccolta e le eventuali misure per l'ottimizzazione del servizio.

ART. 20 -RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO

La raccolta differenziata del vetro avviene principalmente attraverso il collocamento di apposite campane stradali collocate sul territorio comunale, di capacità di almeno 2 m³. In casi eccezionali, laddove le condizioni urbanistiche non consentano il posizionamento delle campane, potranno essere ubicati contenitori di più piccola volumetria inseriti nel circuito di raccolta del vetro.

E' vietato conferire vetro retinato, vetro opale (es. boccette dei profumi), cristalli, lampadine, specchi, schermi di televisori, monitor.

Si prescrive di posizionare i contenitori con una densità media di almeno uno ogni 500 abitanti.

Il gestore del servizio deve segnalare al Comune l'eventuale necessità di asporto di materiali ingombranti abusivamente collocati.

Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla frequenza di riempimento dei contenitori (da settimanale a mensile). Il gestore del servizio è tenuto ad effettuare tempestivamente lo svuotamento di quelli che dovessero nel frattempo riempirsi.

Sui contenitori devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia, e dei cartelli adesivi riportanti le istruzioni da seguire nel conferimento del vetro (adesivo normalizzato indicante i materiali da introdurre –vetro - e quelli da non introdurre -ceramica, pietre, plastica ecc.).

I contenitori devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto).

Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

Per le lastre di vetro provenienti da attività artigianali (es. vetrai, corniciai), indesiderabili nella raccolta mediante i contenitori ma parzialmente riutilizzabili previo appositi trattamenti, è previsto il conferimento, con flussi ben separati per materiale, presso la stazione di conferimento.

Periodicamente devono essere effettuate delle riunioni di coordinamento tra il gestore del servizio ed il Comune, al fine di valutare i risultati e definire gli obiettivi futuri di raccolta e le eventuali misure per l'ottimizzazione del servizio.

ART. 21 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI LATTINE E BARATTOLI METALLICI PER ALIMENTI E BEVANDE

La raccolta differenziata di lattine in alluminio e barattoli in banda stagnata viene di norma effettuata con il metodo domiciliare porta a porta in buste semitrasparenti e con cadenza mensile. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

ART. 22 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA

La raccolta differenziata della plastica riguarda esclusivamente imballaggi, come definiti all'art. 218 comma 1 del D. Lgs. 152/2006. L'elenco delle tipologie da conferire, in relazione all'evoluzione

delle opportunità tecnico-economiche derivanti dall'applicazione degli accordi con il Consorzio Nazionale degli imballaggi (CONAI) ed il relativo Consorzio di filiera della plastica, sono comunicati agli utenti dal gestore di servizio e possono essere oggetto di specifiche norme tecniche all'interno di atti amministrativi anche ordinatori.

La raccolta differenziata degli imballaggi in plastica è di tipo domiciliare e avviene con sacchi in plastica semitrasparenti aventi volumetria di litri 110, forniti alle singole utenze. La frequenza di raccolta di norma è settimanale. L'utente è tenuto ad esporre il sacco contenente gli imballaggi in plastica su piano stradale in prossimità dei contenitori condominiali per la raccolta dei rifiuti organici e residui oppure presso l'ingresso per utenze mono o bifamiliari. L'esposizione dovrà avvenire esclusivamente la sera prima del giorno di passaggio del servizio di raccolta.

Poiché gli imballaggi in plastica oggetto di raccolta differenziata non devono essere contaminati da consistenti residui alimentari, gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori ed effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

Periodicamente devono essere effettuate delle riunioni di coordinamento tra il gestore del servizio ed il Comune, al fine di valutare i risultati e definire gli obiettivi futuri di raccolta e le eventuali misure per l'ottimizzazione del servizio.

ART. 23 -RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE

La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree pubbliche deve essere conferita, a cura del gestore del servizio di manutenzione, all'impianto di compostaggio verde/stazione di conferimento.

La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree private viene intercettata separatamente secondo le seguenti modalità:

- mediante consegna al punto di raccolta apposito (es. stazione di conferimento) da parte:
 - delle singole utenze domestiche
 - di operatori professionali della manutenzione del verde, se la provenienza è accessorio o pertinenza di un'area assoggettata a tariffa , ai sensi del presente articolo, con indicazione dell'origine riportata nel formulario di trasporto ;

- ritiro su chiamata (appuntamento), presso le utenze domestiche, con modalità e limiti quantitativi stabiliti dall'Amministrazione Comunale e concordati con l'Ente gestore del servizio.

Sono considerati assimilati i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde anche se svolte su superficie costituenti accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tariffa, qualora la superficie non superi oltre tre volte la superficie soggetta a tariffa o che comunque tale superficie non contenga piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto.

La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.

E' vietato immettere la frazione verde nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

In ogni caso, per il target di utenza potenzialmente interessato, è da promuoversi la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti (art. 3 del presente Regolamento).

La frazione verde raccolta è prioritariamente da destinare al compostaggio, presso gli impianti di trattamento della sola frazione verde, presso gli impianti di trattamento della FORSU o presso gli impianti di compostaggio di fanghi e materiali ligno-cellulosici; le componenti poco putrescibili della frazione verde (potature, tronchi, materiale legnoso), possono essere sottoposte a triturazione presso la stazione di conferimento o l'area attrezzata o i servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento e destinate ad usi alternativi (per usi di pacciamatura o come combustibili).

ART. 24 -RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA

Il conferimento ed il servizio di raccolta dei rifiuti della frazione organica (di origine vegetale ed animale) devono essere diretti alla separazione del materiale putrescibile dal resto.

Sono interessati i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:

- frazione organica derivante da utenze domestiche,
- frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
- frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli ecc.

- frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità ecc.;
- frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering);

Questi rifiuti devono essere destinati al compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità (Legge 748/84 e s.m.i.), da soli o in miscela per un compostaggio.

Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del D. Lgs. 508/92.

La raccolta è effettuata mediante sistema domiciliare (porta a porta), con l'utilizzo di contenitori condominiali (bidoni da 120,240, 360 l), o mediante eventuale assegnazione di contenitori specifici (bidoncini) per gli utenti che abitano in edifici mono e bifamiliari o palazzine con un numero di appartamenti di norma non superiore a cinque.

Il materiale deve essere conferito dall'utenza domestica in sacchetti trasparenti e compostabili, salvo diversa opportunità, in relazione alle prescrizioni tecniche ed alle politiche tariffarie del gestore dell'impianto di destinazione.

La frequenza di raccolta, per le utenze domestiche, è generalmente trisettimanale, a giorni fissi. Qualora si evidenzino inconvenienti igienico-sanitari è facoltà dell'Amministrazione Comunale incrementare la frequenza di raccolta nelle aree più densamente abitate.

E' vietato utilizzare sacchetti di contenimento diversi da quelli indicati dall'Amministrazione Comunale o conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori, salvo specifiche eccezioni, individuate dall'Ente gestore del servizio, riguardanti utenze non domestiche.

ART. 25 -RACCOLTA DIFFERENZIATA DI ALTRI MATERIALI RICICLABILI

L'Amministrazione Comunale attiva servizi di raccolta differenziata di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili, quali scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usati, legno, metalli, od altri rifiuti particolari. Oltre ai conferimenti presso le apposite stazioni, sono da valutare le opportunità di raccolta di abiti smessi, scarpe e borse usate con specifici cassonetti stradali (o in alternativa con raccolta domiciliare).

ART. 26 -RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE E ACCUMULATORI ESAUSTE E FARMACI SCADUTI

In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/97 e nel D. Lgs. 20 novembre 2008 n. 188 le pile e gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del suddetto Decreto sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio pubblico.

Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui all'art. 1 del D.M. 476/97 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.

I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.

E' vietato immettere le pile o gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del D.M. 476/97 nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati. Le normali pile (stilo, torcia, mezza torcia, piatta ecc.) non rientranti nell'applicazione del D.M. 476/97, e le pile di cui all'art. 1 del D.M. 476/97 (qualora non consegnate ad un rivenditore) devono essere conferite dagli utenti nello specifico circuito di raccolta differenziata, attivato dall'Amministrazione Comunale, mediante collocazione di contenitori presso centri commerciali, e dislocazione di apposito contenitore presso la stazione di conferimento. Sono fatte salve le disposizioni della Legge 475/88 che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.

Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie. E' vietato, da parte dei gestori delle farmacie, immettere quanto raccolto nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati. I contenitori stradali per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci, devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.

ART. 27 -RACCOLTA DIFFERENZIATA DI ALTRI RIFIUTI CHE POSSONO PROVOCARE PROBLEMI DI IMPATTO AMBIENTALE

E' attivata la raccolta di prodotti e relativi contenitori etichettati T e/o F, di lampade a scarica e di toner esausti di fotocopiatrici e stampanti laser , e di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale.

I rifiuti sono conferiti dagli utenti alla stazione di conferimento.

ART. 28 -RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DA PICCOLE DEMOLIZIONI DOMESTICHE

E' attivata la raccolta differenziata dei materiali inerti provenienti da piccole demolizioni o costruzioni effettuate "fai da te" da utenze domestiche, con modalità a consegna presso la stazione di conferimento effettuata dagli stessi residenti. La quantità massima conferibile è pari a 2,0 m³ all'anno.

E' vietato immettere tali materiali nel circuito di raccolta dei rifiuti.

I rifiuti conferiti da imprese ed artigiani, in qualità di rifiuti speciali, devono essere conferiti a cura e spese del produttore/detentore presso impianti di recupero o smaltimento autorizzati ai sensi della vigente normativa.

Le attività esercitate presso cantieri realizzati nel territorio comunale sono assoggettate alla comunicazione prevista dall'art. 52 del presente Regolamento.

ART. 29 -RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PROPRIO VEICOLO A MOTORE E DERIVANTI DALLE PRATICHE DEL FAI DA TE

Tali materiali, essenzialmente oli minerali esausti, accumulatori esausti, pneumatici usurati e altri materiali di riparazione e sostituzione derivanti dal veicolo a motore e dalle pratiche del "fai da te", da utenze domestiche, devono essere conferiti, secondo le indicazioni del gestore, presso la stazione di conferimento.

ART. 30 -RACCOLTA DIFFERENZIATA DI OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI

Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva, gli oli ed i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti vengono stoccati separatamente dagli altri rifiuti e vengono conferiti direttamente a ditte di trasporto all'uopo autorizzate, in accordo con il Consorzio obbligatorio di cui all'art. 233 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Gli oli ed i grassi vegetali ed animali esausti provenienti dalle utenze domestiche possono essere conferiti alla stazione di conferimento.

ART. 31 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO

L'Amministrazione Comunale individua meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico, anche tramite interventi di riduzione della Tariffa (art. 49 D. Lgs. 22/97), secondo quanto previsto dal regolamento comunale per l'applicazione della tariffa rifiuti.

Il Comune si riserva, in ogni caso, di attuare procedure di monitoraggio e controllo presso gli utenti sull'effettiva attuazione del compostaggio domestico.

La pratica del compostaggio domestico è comunque possibile solo all'utenza dotata di area verde in piena disponibilità, fermo restando l'assenza di inconvenienti igienico-sanitari.

In ogni caso la pratica del compostaggio domestico va effettuata seguendo criteri di buona pratica, divulgati dal Comune con opportune azioni informative, distribuzione di materiale informativo, azioni di assistenza tecnica, evitando di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc.

ART. 32 -NORME INTEGRATIVE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI PRESSO LE STRUTTURE PREDISPOSTE PER IL SERVIZIO ORDINARIO

L'Amministrazione Comunale stabilisce le modalità di raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani, come definiti al precedente art. 5, favorendo ove possibile, procedure di conferimento differenziato, rivolte al recupero/riciclaggio di materiale e/o energia. I criteri di raccolta e conferimento separato stabiliti nel presente Regolamento per le varie frazioni dei rifiuti urbani

sono applicati anche alla raccolta e al conferimento dei rifiuti assimilati, suscettibili di analoghe destinazioni.

E' prioritaria per tali rifiuti la destinazione al recupero, ed in particolare al riciclaggio.

ART. 33 -SERVIZI INTEGRATIVI

Il Comune, ai sensi degli artt. 177 e 188 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. può istituire appositi servizi integrativi di raccolta differenziata per i rifiuti speciali, definiti all'art. 5 del presente Regolamento, di caratteristiche analoghe a quelle oggetto di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati.

I servizi integrativi sono istituiti con modalità, obblighi e divieti analoghi a quelli stabiliti per i rifiuti urbani ed assimilati.

Per quanto attiene alle modalità operative per materiali che necessitano di smaltimenti appositi, il Comune si riserva di stabilire materiale per materiale le disposizioni di conferimento, gli obblighi, i divieti.

ART. 34 -DESTINAZIONE DEI MATERIALI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO

I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata vengono avviati ad apposite aree attrezzate, pubbliche o private, specificamente autorizzate, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio. Soltanto per particolare tipologie di rifiuti, che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, è possibile la destinazione a smaltimento definitivo tramite interrimento o termodistruzione (previo eventuale pretrattamento), nel rispetto delle norme vigenti.

Per gli imballaggi di cui al Titolo II della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i si prevede il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (ConSORZI di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite tra le parti, anche sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi CONAI-ANCI).

ART. 35 -OSSERVATORIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

I servizi di gestione dei rifiuti devono uniformarsi a obiettivi di qualità e devono essere predisposti in modo da raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti ai sensi delle norme vigenti. Sulla base dei dati forniti dai soggetti erogatori dei servizi di raccolta differenziata l'Ufficio Comunale competente elabora dei riepiloghi periodici sintetici ("report"), in modo da monitorare con una certa tempestività l'andamento delle raccolte, e poter redigere dei documenti finalizzati alla pubblicizzazione dei dati. La specifica banca dati così allestita consentirà anche di disporre del quadro informativo necessario per la comunicazione annuale prevista dell'art. 189 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per i Comuni, o loro Consorzi o Comunità Montane, riguardante:

- a) la quantità dei rifiuti urbani ed assimilati raccolti nel proprio territorio;
- b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
- c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'art. 49 del D.Lgs. 22/97;
- d) i dati relativi alla raccolta differenziata.

Inoltre l'archivio sarà fondamentale per la fornitura delle informazioni richieste da Provincia e Regione ai sensi del comma 3 dell'art. 198 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

ART. 36 – MODALITA' DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI

Il gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani deve adottare modalità organizzative tali da consentire la pesatura di tutti i rifiuti originati all'interno del territorio comunale. La pesatura dovrà essere effettuata presso gli impianti di smaltimento/recupero di destinazione.

I circuiti di raccolta quindi, salvo eccezioni ben limitate ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale, dovranno essere circoscritti al territorio del comune del Comune.

CAPO V -ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

ART. 37 -DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli, l'Amministrazione Comunale effettua le seguenti attività:

- spazzamento stradale;
- diserbo stradale;
- pulizia delle caditoie;
- svuotamento dei cestini;
- derattizzazione e disinfestazione su aree pubbliche;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di mancata individuazione o inadempienza del soggetto responsabile
- pulizia dei mercati;
- smaltimento dei rifiuti cimiteriali;

ART. 38 -ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

L'Amministrazione Comunale, con propri atti amministrativi, anche in sede di conferimento degli incarichi per la realizzazione dei servizi o di stipula di contratto di servizio:

- a) definisce le modalità di espletamento del servizio individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;
- b) definisce le modalità di intervento per la manutenzione delle macchine operatrici, specie per quanto attiene alla tutela di aria, acqua e suolo;
- c) stabilisce la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico e di qualità delle prestazioni;
- d) promuove l'innovazione tecnologica dei servizi e garantisce l'idoneità ed il rinnovo delle attrezzature operative.

L'Amministrazione Comunale, sulla base degli indirizzi tecnico programmatici e finanziari, tenuto conto della necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., provvede a definire le modalità di esecuzione dei servizi.

I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, diserbo stradale, pulizia delle caditoie, svuotamento cestini, vengono definiti in modo tale da comprendere:

- le strade e le piazze (compresi i portici, i marciapiedi, le aiuole spartitraffico, le alberature stradali) classificate come comunali;
- le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, senza limitazione di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo smaltimento delle acque meteoriche;
- le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno delle ville e dei giardini comunali;
- le aree scoperte e/o recintate e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse;

Le strade statali, regionali e provinciali che attraversano il centro abitato sono oggetto del solo servizio di spazzamento manuale e meccanizzato.

ART. 39 - SPAZZAMENTO STRADALE

Per il servizio di spazzamento l'Amministrazione Comunale individua la soluzione operativa più opportuna e conveniente tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato, tenuto conto della necessità di contenere il sollevamento e la dispersione di polveri.

Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento l'Amministrazione Comunale provvede ad adottare le misure necessarie per evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.

In particolare è vietato l'avvio al compostaggio verde delle foglie raccolte con spazzatrici stradali.

L'Amministrazione Comunale può attivare divieti temporanei di sosta per consentire un più agevole servizio di spazzamento meccanico, impegnandosi, tramite il Comando di polizia municipale, a fare rispettare tale divieto.

ART. 40 INTERVENTI DI DISERBO, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE

Le operazioni di diserbo sono differenziate in:

- a) diserbo stradale svolto dal personale comunale a ciò preposto.
- b) diserbo di giardini e parchi, anche relativi ad edifici di proprietà comunale e comunque compresi percorsi veicolari e pedonali, cui si fa fronte con proprio personale o Ditte eventualmente autorizzate.

Qualora si procedesse a diserbo chimico dovranno essere osservate tutte le disposizioni in materia emanate dal DPR 23.04.2001 n. 290. E' in ogni caso prescritto:

- che venga prescelto il presidio fitosanitario a minor tossicità per l'uomo e per gli animali, specie per i trattamenti di cui al punto b);
- che tale presidio sia registrato ed ammesso all'utilizzo per lo scopo e con le modalità previste;
- che vengano evitate indebite immissioni in aree private viciniori e in corpi idrici;

Alle operazioni di disinfestazione si fa fronte con Ditte specializzate, che si avvalgono di personale opportunamente comandato e munito di idonee attrezzature e di prodotti registrati per l'uso con le modalità previste.

E' fatto obbligo:

- per le disinfestazione di prescegliere il prodotto maggiormente selettivo e con minore tossicità per uomo e animali;
- di impedire la presenza di persone nell'area interessata ed in quelle viciniori durante il trattamento;
- che vengano evitate indebite immissioni in aree private viciniori e in corpi idrici;
- che successivamente al trattamento e per il periodo necessario siano apposte barriere o segnalazioni relative all'area trattata, atte ad impedire accidentali contaminazioni di persone e animali. In tali segnalazioni dovrà essere specificata la motivazione, la natura del prodotto e le cautele necessarie;
- in caso di trattamento di insediamenti adibiti ad asili e scuole, comprese le aree esterne, qualora non sia garantibile una adeguata condizione di sicurezza si proceda o all'allontanamento dei bambini, oppure all'esecuzione degli interventi il pomeriggio di un giorno prefestivo oppure in periodo di vacanze.

Alle operazioni di derattizzazione si fa fronte con Ditte specializzate, che si avvalgono di personale opportunamente comandato e munito di apposite attrezzature e di prodotti registrati per l'uso con le modalità previste.

Inoltre è prescritto che:

- le esche siano collocate in luoghi non accessibili a persone ed animali domestici;
- sia data comunicazione ai potenziali esposti circa l'avvenuto trattamento, l'esca utilizzata e la cautele da adottarsi;
- in ambiti scolastici o comunque disponibili a bambini, il trattamento venga eseguito in periodo di vacanza oppure previo allontanamento temporaneo dei bambini;
- prima del trattamento siano eliminate le cause che facilitano l'insediamento della colonia di roditori.

ART. 41 -SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI

Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 e s.m.i, recante regolamento di polizia mortuaria.

Per rifiuti da esumazione ed estumulazione si intendono i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione ed estumulazione:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es: maniglie)
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano
- resti metallici di casse (ad es: zinco, piombo).

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti al scritta "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni"

Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dall'amministrazione comunale all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.

Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione degli assi e resti lignei di casse e degli avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere anche flessibile.

Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari
- altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.

Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del gestore del servizio o dei Settori Comunali competenti.

Viene attivata la raccolta differenziata dei rifiuti verdi originati nelle aree cimiteriali, con il posizionamento di appositi contenitori, recanti le istruzioni per gli utenti.

CAPO VI -OBBLIGHI E DIVIETI

ART. 42 -OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Competono ai produttori di rifiuti urbani e ai produttori di rifiuti assimilati, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento. L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il soggetto gestore dei servizi di raccolta, si farà parte diligente per informare adeguatamente gli utenti, i quali devono opportunamente conformare l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti. I produttori devono conferire i rifiuti oggetto di raccolta domiciliare esclusivamente nei contenitori assegnati all'immobile sede del loro domicilio o attività. E' fatto divieto a chiunque non ne abbia il diritto di utilizzare i contenitori per la raccolta dei rifiuti posti sul territorio del Comune di Pomigliano d'Arco.

E' vietato l'abbandono di qualsiasi rifiuto, anche se depositato in involucro sigillato, a lato dei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti sia residui che differenziati.

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti già conferiti, da parte di soggetti non preposti è rigorosamente proibita.

L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.

E' fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato.

I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all'occupazione delle predette aree, debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.

ART. 43 -OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI

I produttori di rifiuti speciali, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme contenute nel D. Lgs. 152/2006 e s.m.i e successive modifiche e integrazioni.

ART. 44 – PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito ecc., devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori e proprietari e devono essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto del norme di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale evitando il degrado e l'inquinamento del territorio e provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'integrità dell'ambiente.

ART. 45 -ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DI AFFISSIONE MANIFESTI

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti ecc., che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

ART. 46 -VOLANTINAGGIO SU AREE PUBBLICHE

Il volantinaggio avente finalità commerciali effettuato con qualsiasi modalità su aree pubbliche o private ad uso pubblico, o che, comunque, possa coinvolgere aree pubbliche, è vietato.

E' vietata la distribuzione di materiale pubblicitario (volantini, pieghevoli ecc.) mediante apposizione su veicoli in sosta.

E' vietato organizzare o commissionare campagne pubblicitarie con finalità commerciali che utilizzino strumenti di diffusione che determinano direttamente o indirettamente l'insudiciamento del suolo pubblico con volantini o simili.

E' vietato affiggere volantini pubblicitari, manifesti ecc. all'esterno di fabbricati, ad eccezione degli spazi specificamente destinati a tale scopo.

ART. 47 -PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

ART. 48 -RIFIUTI ORIGINATI DALLE ATTIVITA' ESERCITATE PRESSO CANTIERI

I titolari di imprese edili debbono comunicare contestualmente alla comunicazione di fine lavori, all'Ufficio Comunale Competente del Comune di Pomigliano d'Arco, copia dei formulari di avvenuto smaltimento dei rifiuti relativi all'attività esercitata presso cantieri realizzati nel territorio comunale.

ART. 49 -MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Gli Enti pubblici o religiosi, le associazioni, i circoli, i partiti politici, i sindacati o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, scioperi, comizi ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, sono tenuti a far pervenire all'Amministrazione Comunale, con preavviso minimo di giorni 30 il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare al fine di concordare con l'Amministrazione Comunale le modalità e gli eventuali costi di conferimento e di ritiro dei rifiuti prodotti, e di consentire allo stesso di predisporre i necessari interventi di pulizia nell'ambito della propria organizzazione del lavoro. Una particolare attenzione andrà prestata sulle possibili azioni di prevenzione della formazione di rifiuti e sull'organizzazione della raccolta differenziata. In quest'ottica l'ente organizzatore della manifestazione deve individuare un responsabile per la raccolta differenziata, il quale predispone un piano operativo e si coordina con il soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il gestore del servizio, garantisce la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti, compresa la frazione organica originata da eventuali stand gastronomici. A questo proposito particolare attenzione deve essere riservata verso l'utilizzo di posate e stoviglie biodegradabili. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui gestori delle attività di che trattasi.

ART. 50 -CONDUCENTI DI ANIMALI SU AREE PUBBLICHE

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi, sono tenute ad evitare qualsiasi imbrattamento dovuto alle deiezioni. Devono in tal senso provvedere personalmente all'asporto e all'eliminazione degli escrementi.

E' fatto obbligo per i conducenti di animali in aree pubbliche di detenere nella propria persona, a pena di sanzione amministrativa di tipo pecuniaria, tutti gli strumenti utili (sacchetti ed altro) per l'asporto o l'eliminazione degli escrementi.

ART. 51 -PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, chioschi e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.

Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce; imballaggi; contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati; residui alimentari), ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell'attività è ritenuto responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.

I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica.

All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

ART. 52 -PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.

Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi.

ART. 53 -PULIZIA DELLE AREE MERCATALI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, di qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo relativo ai rispettivi posteggi e ad esso circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori o buste gestiti dal servizio di raccolta, con particolare osservanza delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata. Sono fatti salvi appositi accordi convenzionali con l'Amministrazione Comunale.

ART. 54 -ESERCIZI STAGIONALI ALL'APERTO

Gli esercizi stagionali all'aperto, devono far pervenire all'Amministrazione Comunale, con preavviso di 30 giorni, la data di inizio dell'attività, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero apposito servizio. E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza ed all'immissione dei rifiuti stessi nei contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale. In particolare gli ospiti devono essere informati circa gli obblighi di raccolta differenziata dei vari materiali.

ART. 55 -PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI

I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati, anche da terzi. Devono inoltre limitare la diffusione della flora infestante e spontanea al fine di evitare il proliferare di roditori ed insetti.

ART. 56 -DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI

E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico, di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità; i rifiuti devono essere immessi negli appositi contenitori per i rifiuti indifferenziati o per le frazioni recuperabili o conferiti alle aree indicate dall'Amministrazione Comunale o conferiti ai servizi di raccolta specifici, in base alle diverse articolazioni dei servizi e a seconda della natura dei rifiuti.

E' vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e dei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

E' vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori e/o dei contenitori predisposti.

ART. 57 – RIMOZIONE DI RIFIUTI ABBANDONATI

1. Ai fini del presente articolo vengono individuate 5 distinte situazioni:

a) Abbandono di rifiuti su strade pubbliche e relative pertinenze, su area pubblica o demaniale, su area di proprietà comunale o private ad uso pubblico, nonché nei corpi idrici e sulle relative sponde di proprietà demaniale.

b) Abbandono di rifiuti su aree private, ancorché aperte al pubblico ma non dichiarate di uso pubblico.

c) Abbandono di rifiuti su aree private dismesse.

d) Accumulo di rifiuti in edifici abitativi.

e) Sgombero di macerie e rifiuti in caso di crolli, incendi ed eventi idrogeologici.

2. L'Amministrazione Comunale è tenuta ad intervenire per la rimozione dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o private comunque soggette ad uso pubblico. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale è tenuta a provvedere direttamente alle operazioni sopradescritte.

3. Qualora si riscontri la presenza di rifiuti abbandonati su aree private, il Comune attiva il procedimento di cui all'art. 192 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. provvedendo all'accertamento in contraddittorio dell'eventuale responsabilità dolosa o colposa del proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area. In caso di accertato comportamento colposo o doloso, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. Nel caso il bene sia oggetto di procedura fallimentare o concordato preventivo, il procedimento viene notificato anche al curatore del procedimento ed eventualmente al giudice di merito. Qualora il terreno sia assoggettato ad uso civico, l'Amministrazione Comunale procede

direttamente alla bonifica, notificando la situazione a colui che vanta il titolo di proprietà in maniera illegittima ed al Catasto.

4. Ove gli organi tecnici di vigilanza della A.S.L. o dell'A.R.P.A. ravvisino elementi di rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, e non sia tempestivamente identificabile il proprietario e/o titolare di diritti sull'area privata, l'Amministrazione Comunale è tenuta, salvi i poteri di rivalsa, all'intervento in emergenza di:

- messa in sicurezza per rifiuti speciali e pericolosi;
- asportazione diretta per RSU e assimilati, nonché frazioni soggette a raccolta differenziata.

5. Nel caso di accumuli di rifiuti all'interno di edifici abitativi, ancorché non in ambito urbano, segnalati come inconveniente igienico-sanitario dall'A.S.L. o dalle forze di polizia e di pronto intervento, previa apposita Ordinanza Sindacale, l'Amministrazione Comunale procede allo sgombero.

6. Nel caso di sgomberi di macerie e rifiuti in caso di eventi incidentali, su richiesta ed in raccordo con il comando VV.FF., previo eventuale nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, l'Amministrazione Comunale procede, a seconda dei casi a:

- intimare alla proprietà lo sgombero;
- procedere direttamente, anche con le procedure di cui al comma 3.

CAPO VII -NORME FINALI

ART. 58 -ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

In considerazione di quanto previsto dall'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

ART. 59 -CONTROLLI

Per le attività di accertamento, contestazione, verbalizzazione e notifica delle infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento, per le quali sia prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, l'Amministrazione Comunale procede secondo quanto previsto negli artt. 13 e seguenti della legge 689/1981.

Allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, oltre al corpo di Polizia Municipale, provvede il personale dipendente del soggetto gestore della raccolta dei rifiuti, appositamente

nominato dal Sindaco con proprio decreto a ispettore ambientale, previa apposita formazione ed istruzione.

ART. 60 – SANZIONI

Ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento sono punite, ove non costituiscano reato o non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria stabilita da successiva delibera di giunta comunale con le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni al presente Regolamento sono introitati dall'Amministrazione Comunale.

Nelle aree servite dalla raccolta porta a porta, qualora le violazioni siano commesse dai residenti in un condominio e non sia possibile individuare il responsabile, la sanzione sarà irrogata nei confronti del condominio.

ART. 61 – ABROGAZIONI

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Esso abroga il “ Regolamento di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati “ approvato con delibera di C.C. n 107 del 19/10 1998.

Il Regolamento tecnico per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, assimilati e pericolosi, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 19/10/1998 e s.m.i. è abrogato al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.